

previste dal comma 2, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato, con le modalità di cui al comma 2, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.


6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, con le modalità di cui al comma 2, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo, con le modalità di cui al comma 2, previa costituzione della fideiussione di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 554 del 1999, non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 12-bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

IL SEGRETARIO GENERALE

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4

Rita Carco
[Signature]


comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovuto ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ad eventuali successive modifiche.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'ap-

Ilaria Trovati
Federica Zanetti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot.ssa Rita Carcò



paltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

3. Qualora l'appaltatore aderisca agli accordi di cui al precedente art. 12, comma 2, che il Comune di Venezia ha stipulato con le banche, non si applicano le norme di cui agli artt. 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000, relativi ai ritardi nei pagamenti.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.


2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e al-

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rita Carcò



la gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.


1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ora art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

*Giuliano
Giulio Pravecchi*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot.ssa Rita Carò



2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 239 del D. Lgs. 163/2006.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.


*Iluabro
F. Volpi*

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 118 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 554/99.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. ssa Rita Cerco



3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante, a sensi dell'articolo 13 del capitolato generale

d'appalto, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit. IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. I piani di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in ba-

Ilia Albero
Giuseppe Ferrarini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. ssa Rita Carcò



se alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data 11 marzo 2010 Prot. CEW/2190/2010/CVE0093 dall'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

4. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore; con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.


Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria n. 222499 in data 14/12/2010 rilasciata dalla società Elba Assicurazioni SPA agenzia di ASTE - Padova per l'importo di € 44.898,01 ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Ilva Ineko
Giuseppe Ferraro

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rita Carco
Rita Carco


3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 205 del D.P.R. n. 554/99, all'emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo lo svincolo progressivo previsto dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163 del 2006.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1 del D.Lgs. 163 del 2006, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero 55978789 in data 10/01/2011 rilasciata dalla società Liguria Assicurazioni SPA agenzia di Silea, per un massimale di € 1.653.495,18.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero 55978789 in data 10/01/2011 rilasciata dalla società Liguria Assicurazioni SPA agenzia di Silea, per un massimale di € 1.000.000,00.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rita Carcò



- la relazione generale;
- le relazioni specialistiche: a) opere edili e strutturali, b) impianti elettrici di scena e antincendio, c) prevenzione incendi; i calcoli esecutivi delle strutture: a) relazione di calcolo strutture di nuove fondazioni, solai interni e coperture in calcestruzzo, b) relazione di calcolo strutture di nuova scala metallica, c) dettaglio quantità;
- il fascicolo tecnico dell'opera;
- il computo metrico opere edili;
- l'elenco descrittivo opere edili;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

*Dei al neo
Giovanni Prossico*

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolo speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni nel regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.


IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Dott.ssa Rita Carcò

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del



certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 19 fogli, questo compreso, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Alia Alreho
Giuliana Guarnato

Rita Carcò
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rita Carcò

